

**N. 05040/2013 REG.PROV.CAU.
N. 08291/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8291 del 2013, proposto da:

Tradeco s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice ed Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso l'avvocato Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n. 12/B;

contro

Comune di Valenzano in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso l'avvocato Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

nei confronti di

Camassambiente s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione II, n. 01440/2013, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di igiene urbana

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Valenzano e di Camassambiente s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 il consigliere Manfredi Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Loiodice, Pellegrino, per delega di Di Cagno, e Dodaro;

Rilevato che nella presente fase cautelare l'appellante fa valere esclusivamente l'interesse strumentale all'indizione della gara per l'affidamento, anche provvisorio, del servizio di cui si tratta;

Rilevato, nei limiti della delibazione sommaria, propria della fase cautelare, come allo stato appaia dubbia la legittimazione dell'appellante a partecipare alla gara, atteso che la sua gestione del servizio di cui ora si tratta ha dato luogo a contestazioni;

Ritenuto, in conclusione, che l'appellante non ha dimostrato l'esistenza del danno grave ed irreparabile;

Ritenuto, di conseguenza, di dover respingere l'istanza cautelare;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8291/2013).

Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

